

**TRIBUNALE DI ROMA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 409 C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA PER LA  
DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI  
CONFRONTI DI EVENTUALI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

per la **prof.ssa ALESSANDRA URZI' (C.F. RZULSN83M45C351A)**, nata a Catania il 5 agosto 1983 ed ivi residente in Viale De Gasperi 67, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Franco Coccoli (C.F. CCCFNC73E11L182P – pec: [franco.coccoli@pecordineavvocatilaquila.it](mailto:franco.coccoli@pecordineavvocatilaquila.it) – fax 06.3212296) e Roberto Renzi (C.F. RNZRRT75R25H501X – [robertorenzi@ordineavvocatiroma.org](mailto:robertorenzi@ordineavvocatiroma.org) – fax 06. 3212296) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma Via Michele Mercati n. 51, giusta procura in calce al presente atto

**Contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (di seguito MIUR), C.F.: 80185250588**, in persona del ministro p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma (RM) in Via dei Portoghesi, 12 - 00186, pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)  
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed elett.te dom.to *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma (RM) in Via dei Portoghesi, 12 - 00186, pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) ,  
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – UFFICIO VIII – AMBITO TERRITORIALE DI LATINA (C.F. 80004180594)**, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to per



la carica presso la sede dell'Ufficio sita in Via Legnano n. 34 – 04100 Latina -  
PEC: [usplt@postacert.istruzione.it](mailto:usplt@postacert.istruzione.it) ed elett.te dom.to *ex lege* presso l'Avvocatura  
Generale dello Stato sita in Roma (RM) in Via dei Portoghesi, 12 - 00186, pec:  
[ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

### **e nei confronti**

dei docenti inseriti nella graduatoria della classe di concorso A011 (Discipline  
letterarie e latino) relativa al concorso D.D.G. 106 del 23.2.2016

resistenti potenziali

### **FATTO**

**1.** Con decreto prot. 106 del 23 febbraio 2016, il Direttore generale del Ministero dell'Istruzione ha indetto *“su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di n. 16147 posti comuni nelle scuole secondarie di primo grado e di n. 17.232 posti comuni di insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado che si prevede risulteranno vacanti disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 per ciascuna classe di concorso secondo quanto riportato agli Allegati n. 1 e n. 2 che costituiscono parte integrante del presente decreto” (doc. 1).*

**2.** Con domanda del 29 marzo 2016 (**doc. 2**), la prof. Alessandra Urzi ha partecipato al concorso di cui al D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016 per le due seguenti classi di concorso: **classe di concorso A011 (Discipline letterarie e latino)** e Ambito disciplinare ADO4 – classe di concorso A012 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A022 –Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado).

La prof. Urzi è risultata vincitrice nelle graduatorie di merito di entrambe le classi di concorso alle quali ha partecipato.

Nel mese di luglio 2017 ella è stata convocata per la nomina in ruolo e, in data 1 agosto 2017, ha accettato la nomina con riferimento all'Ambito disciplinare ADO4 – **classe di concorso A022 (Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado)**



per la Provincia di Roma Ambito 0015, anche in considerazione della circostanza che, con riferimento alla classe di concorso A011, sono stati inizialmente nominati i candidati collocati dal n. 1 al n. 86 (**doc. 3**).

Pertanto, essendosi collocata nella graduatoria di merito della classe di concorso A011 alla posizione n. 88, la prof.ssa Urzì non era stata nominata in detta classe di concorso A011.

**3.** Tuttavia, successivamente, resisi disponibili alcuni posti per la Provincia di Latina nonché in altri Ambiti del Lazio (e precisamente nella provincia di Roma e di Viterbo), con avviso del 18 ottobre 2017 (**doc. 4**) pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio ai fini della convocazione, l'Ufficio dell'Ambito territoriale di Latina – al quale l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio aveva affidato la procedura di gestione delle nomine in ruolo – ha reso noto che in data 30 ottobre 2017 si sarebbe proceduto alle operazioni di nomina in ruolo e precisamente all'assegnazione di “ulteriori 3 posti in surroga, derivanti da rinunce su nomine già effettuate in base alla ripartizione del contingente regionale già precedentemente autorizzato: A011: n. 1 posto su Ambito RM10; A022: n. 2 posti su Ambito FR18. Sono pertanto convocati i seguenti candidati:....GM A011: dalla posizione 87 alla posizione 100...”. Specificamente il posto in surroga per la classe di concorso A011 era unicamente uno nella provincia di Roma, in aggiunta a n. 3 posti per la provincia di Roma e ad un posto per la provincia di Viterbo, come descritto dalla tabella dell'avviso del 18 ottobre 2017. Pertanto i posti disponibili per la classe di concorso A011, all'atto della convocazione, erano in totale 5.

Poiché, come detto, la prof.ssa Urzì si era collocata nella graduatoria della classe di concorso A011 alla posizione 88, ella è stata convocata per la partecipazione alle suddette ulteriori operazioni di nomina in ruolo.

Tuttavia, con avviso del 19 ottobre 2017 (**doc. 5**), l'Ufficio VIII –Ambito territoriale di Latina, a parziale rettifica del precedente avviso del 18 ottobre 2017, ha convocato anche altri candidati della classe di concorso A011, e precisamente quelli



collocati *“dal posto 87 fino a fine graduatoria di merito (posto 130)”*. L’Ufficio ha motivato tale decisione ritenendo che *“Quanto sopra si rende necessario per la contemporanea presenza di molti candidati sia nella graduatoria AO11 che nella ADO4, gran parte dei quali ha già accettato, nelle precedenti convocazioni, una nomina in ruolo per altra classe di concorso e non è pertanto più nominabile”*.

Con successivo avviso del 25 ottobre 2017 (**doc. 6**), l’Ufficio VIII – Ambito territoriale di Latina - ha reso l’elenco dei posti disponibili da assegnare per ogni classe di concorso ed ogni provincia. In particolare, per quel che qui interessa, l’Ufficio ha comunicato che per la classe di concorso AO11 si sono resi disponibili n. 5 posti, di cui 4 nella provincia di Roma ed 1 posto nella provincia di Viterbo.

Nella medesima nota, l’Ufficio ha comunicato che la convocazione di un elevato numero di candidati per la classe AO11 si è reso *“necessario per la contemporanea presenza di molti candidati sia nella stessa graduatoria AO11 che nella ADO4, gran parte dei quali ha già accettato, nelle precedenti convocazioni, una nomina in ruolo per altra classe di concorso. La validità giuridica della convocazione è assicurata dall’effettiva chiamata dei candidati per scorrimento della graduatoria, ma l’Ufficio è tenuto ad applicare ...quanto previsto al punto A12, 2° capoverso, dell’Allegato A alla nota MIUR n. 28578 del 27.6.2017...”*. A norma di tale nota, secondo il MIUR, *“i candidati che, ancorchè chiamati per scorrimento della graduatoria, risultino aver già accettato una nomina in ruolo...non potranno rinunciare alla precedente nomina per accettare altra classe di concorso”*.

**4.** Con lettera pec del 26 ottobre 2017 (**doc. 7**), la prof.ssa Urzi ha comunicato all’Ufficio scolastico territoriale di Latina la propria disponibilità ad accettare la nomina in ruolo per la classe di concorso AO11 per la quale era stata convocata per il 30 ottobre 2017.

**5.** In virtù dell’applicazione della nota ministeriale prot. 28578 del 27 giugno 2017 (**doc. 8**), la prof.ssa Urzi è risultata di fatto non nominabile per la classe di concorso



AO11, in quanto ella aveva già accettato la nomina nella classe di concorso ADO4, per la quale aveva partecipato e per la quale era risultata vincitrice.

Peraltro l'Ufficio VIII – Ambito territoriale di Latina, con nota prot. 13896 del 10.11.2017, ha ribadito la pretesa regolarità della procedura posta in essere (**doc. 9**).

**6.** La posizione assunta dall'Amministrazione, secondo la quale non sarebbero nominabili, per lo stesso anno scolastico, nella classe di concorso AO11 i candidati che abbiano già accettato la nomina per altra classe di concorso con riferimento alle medesime graduatorie di merito, è illegittima e fortemente lesiva dei diritti della ricorrente per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

**1. Violazione dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale - Violazione del diritto all'assunzione del candidato collocato in posizione utile in graduatoria nel medesimo concorso per più classi di concorso - Violazione dell'art. 1176 c.c. sull'obbligo di diligenza del datore di lavoro nell'assunzione del candidato collocato in posizione utile in graduatoria - Disparità di trattamento rispetto agli altri candidati vincitori dei medesimi concorsi che hanno potuto esercitare il proprio diritto di scelta all'assunzione sulla classe di concorso prescelta - ingiustizia manifesta - contraddittorietà - illogicità**

In applicazione della nota ministeriale del 27 giugno 2017, che fa riferimento ad una disposizione del decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 sul riordino dell'accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, l'Amministrazione ha ritenuto che *“i candidati che, ancorchè chiamati per scorrimento della graduatoria, risultino aver già accettato una nomina in ruolo (conferita per l'a.s. 2017/18) non potranno rinunciare alla precedente nomina per accettare altra classe di concorso”*.

In altri termini, tra i detti candidati, vi è anche la prof.ssa Urzì, la quale non avrebbe potuto rinunciare alla precedente nomina nella classe di concorso dell'Ambito



AD04 (A022), già accettata per l'a.s. 2017/2018, accettando la nomina, per lo stesso anno scolastico, per l'altra classe di concorso (A011), per la quale era comunque risultata vincitrice.

L'assunto dell'Amministrazione è illegittimo in quanto non trova riscontro in alcuna normativa specifica applicabile al caso in esame.

**1.1.** Come anticipato in punto di fatto, la ricorrente ha partecipato al concorso indetto con D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016, nel quale non si è minimamente previsto che il vincitore del concorso che si fosse collocato in posizione utile in più graduatorie delle diverse classi di concorso – relative sempre al medesimo concorso – al momento della nomina avesse dovuto optare per una sola di esse o comunque che, una volta accettata la nomina per una classe di concorso, nel medesimo anno scolastico, non avrebbe potuto accettare l'eventuale nomina in un'altra classe di concorso per la quale era risultata comunque vincitrice.

Infatti, all'art. 4 del D.D.G. n. 106/2016 si stabilisce che *“il candidato sceglie...una sola regione per i cui posti intende concorrere”* (comma 1) ed egli *“..può concorrere per ciascuna delle procedure di cui al presente bando, mediante la presentazione, per la regione prescelta ai sensi del comma 1, di un'unica istanza con l'indicazione delle classi di concorso o ambiti disciplinari verticali per cui intende concorrere”* (comma 3).

Specificamente per quanto attiene all'assunzione in servizio, l'art. 10 stesso D.D.G. n. 106/16 prescrive che *“il candidato utilmente collocato in graduatoria ....e in regola con la prescritta documentazione è assunto, secondo l'ordine di graduatoria...”*.

Dunque nessuna disposizione del bando ha previsto l'obbligo per il candidato, in caso di nomina in più graduatorie o classi di concorso, di non poter accettare un'altra nomina per un'altra classe di concorso, per lo stesso anno scolastico.

Invece, nel caso che ci occupa, l'Amministrazione ha ritenuto di poter applicare la nota ministeriale n. 2858 del 27 giugno 2017, con la quale il MIUR ha fornito le



istruzioni operative (di cui all'Allegato A) finalizzate alle operazioni di nomina in ruolo del personale scolastico per l'anno scolastico 2017/2018.

In particolare, all'Allegato A- punto A12- il MIUR ha precisato che *“l'accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in un ambito territoriale consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un'eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nella stessa provincia/regione, solamente in caso di immissione in ruolo da altro tipo di graduatoria, di merito o ad esaurimento (es. presenza di candidati iscritti in G.A.E. di una provincia e nella graduatoria di merito di altra regione)”*.

In altri termini, secondo tale prescrizione, sarebbe stato possibile, nella stessa regione, accettare un'altra proposta di assunzione per un'altra classe di concorso – nello stesso anno scolastico – soltanto in caso di immissione in ruolo da altro tipo di graduatoria, di merito o ad esaurimento (es. presenza di candidati iscritti in G.A.E. di una provincia e nella graduatoria di merito di altra regione). Pertanto, secondo il Ministero, se si è vincitore in più graduatorie dello stesso tipo (di merito o di G.A.E.), nella stessa regione, non è possibile, nello stesso anno scolastico, accettare un'altra proposta di assunzione in un'altra classe di concorso. Viceversa se si è vincitore in più graduatorie ma di diversa tipologia, è possibile accettare un'altra proposta per altra classe di concorso.

A prescindere dalla disparità di trattamento di tale prescrizione, tale nota ministeriale non si applica al concorso del 23 febbraio 2016, al quale ha partecipato la prof.ssa Urzi.

Infatti, la nota ministeriale richiamata trova la sua fonte normativa nel decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 su *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria ...”*. L'art. 7 del d.lgs. n. 59/2017 cit., al comma 4, stabilisce che *“i vincitori del concorso che, alla*



*data del 30 giugno, risultano presenti in posizione utile in più graduatorie sono tenuti ad optare per una sola di esse .....Effettuata l'opzione, essi sono cancellati da tutte le altre graduatorie ove sono presenti. Coloro che non effettuano alcuna opzione sono cancellati da tutte le graduatorie già pubblicate alla data del 30 giugno..."*.

Tuttavia, l'art. 22 stesso d.lgs. n. 59/16 stabilisce che *"le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai concorsi per l'accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria, su posti comuni e di sostegno, .....banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto"*.

Poiché il concorso al quale ha partecipato la prof.ssa Urzì è stato bandito con D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016 e il decreto legislativo n. 59/2017 è del 13 aprile 2017, in applicazione dell'art. 22 del medesimo d.lgs. n. 59/17, tale normativa non si applica al concorso del 2016 di cui si discute.

Di conseguenza, nessuna preclusione alla possibilità di scegliere la nomina in una o in un'altra classe di concorso relativa a graduatorie dello stesso tipo, avrebbe potuto essere opposta dal MIUR ai candidati che avessero già accettato per stesso anno scolastico un'altra nomina e quindi alla prof. Urzì.

**1.2.** L'agire dell'Amministrazione si pone anzitutto in palese contrasto con l'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale a norma del quale *"la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo..."*. In osservanza di tale disposizione generale il MIUR non avrebbe potuto applicare al caso di specie la nota ministeriale del 27 giugno 2017, che recepisce la normativa di cui al decreto legislativo n. 59/2017, che appunto non si applica al concorso bandito precedentemente alla data del 13 aprile 2017 e quindi al concorso del 23 febbraio 2016.

Di conseguenza, non trovando applicazione la normativa generale e ministeriale sopra richiamata, sono del tutto illegittime ed infondate tutte le argomentazioni addotte dall'Amministrazione a giustificazione dell'esclusione di tutti i candidati che, come la



ricorrente, avevano già accettato la nomina per un'altra classe di concorso per lo stesso anno scolastico.

Pertanto, la ricorrente – così come tutti gli altri candidati - è titolare del diritto, non soltanto di scegliere se essere assunta in una o nell'altra graduatoria di merito per una o l'altra classe di concorso, essendo risultata vincitrice in entrambe, ma soprattutto di essere assunta nella classe di concorso AO11, di cui all'avviso dell'ottobre 2017, con la conseguente rinuncia alla nomina già ottenuta nell'altra classe di concorso AO22 (Ambito ADO4). Peraltro, ricordiamo che la ricorrente aveva accettato la nomina nell'agosto 2017 nella classe di concorso AO22, non potendo essere all'epoca assunta nella classe di concorso AO11, per la quale l'Amministrazione era giunta a nominare fino al candidato in posizione 86, mentre la ricorrente era in posizione 88.

Di qui il diritto della prof.ssa Urzi ad essere assunta nella classe di concorso AO11 a seguito di convocazione con avviso del 18 ottobre 2017, con ogni conseguenza di legge, e con la disapplicazione di tutti i relativi atti e provvedimenti illegittimi, compresa la nota ministeriale n. 28578 del 27 giugno 2017.

**1.3.** Inoltre, l'azione dell'Amministrazione mortifica inesorabilmente anche il diritto della ricorrente – e di tutti i candidati del concorso del 2016 aventi gli stessi requisiti della ricorrente – a poter scegliere di essere assunta liberamente indifferentemente in una o in un'altra delle graduatorie di merito nelle quali ella è risultata vincitrice, senza che l'Amministrazione le potesse opporre la preclusione di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 59/17 e alla nota ministeriale di recepimento del 27 giugno 2017.

Tale violazione del diritto alla scelta di fatto determina una palese lesione del diritto all'assunzione della ricorrente nella graduatoria e per la classe di concorso per la quale ella ha comunque diritto di essere assunta in quanto collocata in posizione utile.

La mancata assunzione dei vincitori di un concorso – ed in questo caso di coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di merito di più classi di concorso, bandite con il medesimo concorso del 23 febbraio 2016, tra i quali appunto la ricorrente



– fa sorgere in capo alla Amministrazione datrice di lavoro una ipotesi di responsabilità contrattuale per inadempimento con il conseguente obbligo di risarcimento del danno, salvo che non sia provata la mancanza di colpa del datore di lavoro alla stregua dell'ordinario criterio di diligenza di cui all'art. 1176 c.c.. Tale principio è stato ampiamente sancito e confermato più volte dalla giurisprudenza della Suprema Corte (SS.UU., 16 aprile 2007 n. 8951; Cass. 20 gennaio 2009 n. 1399; Cass. SS.UU. 4 novembre 2009 n. 23327; e da ultimo Cass. N. 29916/2017).

Pertanto, in applicazione di tale principio e a fronte dell'inadempimento suddetto, l'Amministrazione sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* dalla ricorrente Urzì in conseguenza della mancata assunzione nella classe di concorso A011.

I danni lamentati dalla prof.ssa Urzì hanno natura non patrimoniale e precisamente si tratta di danno all'immagine e alla carriera avendo ella perso la possibilità di stipulare un contratto di lavoro di maggior prestigio e professionalità.

**1.4.** Sotto altro profilo, ed in via del tutto residuale, nella denegata ipotesi in cui si ritenga applicabile al caso in esame la nota ministeriale del 27 giugno 2017 ed il d.lgs. n. 59/17, la condotta dell'Amministrazione è viziata in quanto ha determinato una palese disparità di trattamento tra i vincitori del medesimo concorso.

Infatti, la preclusione di scelta alla quale l'Amministrazione fa riferimento e che è contenuta nella nota ministeriale citata, e che l'Amministrazione ha preteso applicare al caso di specie, crea una evidente disparità di trattamento tra i candidati vincitori in più graduatorie dello stesso tipo – ai quali appunto è preclusa la scelta dell'assunzione in diverse classi di concorso – rispetto ai medesimi candidati vincitori su graduatorie differenti (di merito o ad esaurimento c.d. GAE). Il che è assurdo, oltre che palesemente in contrasto con il principio generale della parità tra i candidati da immettere nel ruolo dei docenti.

**p.t.m.**



previo accertamento della nullità e/o illegittimità della nota ministeriale n. 28578 del 27 giugno 2017, di cui se ne chiede la disapplicazione unitamente a tutti gli atti e provvedimenti dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio relativi alla preclusione per tutti i candidati – tra cui la ricorrente – di rinunciare alla nomina in ruolo già accettata per il medesimo anno scolastico, per accettare la nomina in un' altra e diversa classe di concorso, voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro:

1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente Urzì ad essere inserita nella graduatoria di merito per la classe di concorso A011 di cui al D.D.G. n. 106/2016;

2) ordinare all'Amministrazione l'inserimento della prof.ssa Urzì nella graduatoria della classe di concorso A011, avendone tutti i requisiti prescritti; e consentirle di scegliere l'ambito di assegnazione così come sarebbe avvenuto in data 30-10-2017 qualora ella fosse stata messa in condizione di poter effettuare la scelta;

3) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente Urzì al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e precisamente del danno all'immagine, ovvero del danno da perdita di chance e/o per la stipula di un contratto di maggior pregio e professionalità, da quantificarsi anche in via equitativa.

4) condannare l'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali sopra meglio indicati punto 3), da quantificarsi anche in via equitativa, per tutte le ragioni sopra esposte.

**In via istruttoria**, si depositano i documenti come indicati e numerati nel corpo del presente ricorso.

\*\*\*\*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA  
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DI EVENTUALI LITISCONSORTI (EX  
ART. 151 C.P.C.)**



I sottoscritti avv.ti Franco Coccoli e Roberto Renzi, procuratori costituiti della prof.ssa Alessandra Urzì, giusta procura in calce al presente ricorso,

### **PREMESSO CHE**

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente Urzì ad essere inserita nella graduatoria di merito per la classe di concorso A011 di cui al D.D.G. n. 106/2016.

Le nomine in ruolo per la detta classe di concorso vengono effettuate sulla base della iscrizione nella relativa graduatoria di merito. Ciò significa che l'inserimento della ricorrente nella suddetta graduatoria potrà determinare un potenziale interesse contrario di ciascun candidato collocato nella medesima graduatoria e specificamente di coloro che verranno scavalcati dalla ricorrente.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai candidati potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i candidati già inseriti nella graduatoria della classe di concorso A011;

### **RILEVATO CHE**

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile sia per l'esatta individuazione degli stessi sia per il loro elevato numero.

La pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente, che peraltro ha un reddito IRPEF inferiore ai limiti per la soggezione al pagamento del contributo unificato.

L'art. 12 della legge 21 luglio 2000 n. 205 ha previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

In ogni caso, il Tar Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del



ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

anche i Tribunali del lavoro hanno spesso autorizzato tale forma alternativa di notifica mediante pubblicazione sui siti istituzionali del MIUR (v. da ultimo: Tribunale di Milano, decreto presidenziale del 15.01.2018, giudizio RGN 11900/2017).

Tutto quanto premesso, i sottoscritti avvocati

### **FANNO ISTANZA**

affinchè la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.

### **VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO**

nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria relativa alla classe di concorso A011, attraverso la pubblicazione sull'albo on line del Ministero dell'Istruzione e degli Uffici scolastici regionali per il Lazio e Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Latina, dei seguenti dati:

- a) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimate;
- c) sunto dei motivi di ricorso;
- d) indicazione generica dei controinteressati come *“tutti i candidati attualmente inseriti nella graduatoria per la classe di concorso A011 relativa al concorso di cui al decreto D.G. del MIUR prot. 106 del 23 febbraio 2016, per titoli ed esami finalizzati alla copertura di n. 16147 posti comuni nelle scuole secondarie di primo grado e di n. 17.232 posti comuni di insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado che si prevede risulteranno vacanti disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 per*



*ciascuna classe di concorso secondo quanto riportato agli Allegati n. 1 e n. 2 che costituiscono parte integrante del presente decreto”;*

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato ed è esente come da autocertificazione reddituale resa dalla ricorrente Alessandra Urzì in data 16/03/2018.

Con salvezza delle spese

Roma, 19 marzo 2018

avv. Franco Coccoli

avv. Roberto Renzi

